# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA -

(N. 662)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAZIENZA e NENCIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1972

Proroga dei termini di decadenza e di prescrizione che scadono nel periodo feriale

Onorevoli Senatori. — Le ferie degli avvocati, a differenza di quelle degli altri lavoratori, erano turbate, fino a pochi anni fa, dall'assillo delle scadenze dei termini relativi ad incombenti giudiziari.

Per sollevare gli avvocati da questo assillo, che talvolta rappresentava un vero e proprio incubo, fu emanata la legge 14 luglio 1965, n. 818, la quale disponeva la « sospensione » fino al 15 settembre dei termini processuali che venivano a scadere tra il 1º agosto e il 15 settembre, con eccezione — in sede civile — per le cause di lavoro, o relative ad alimenti, o di opposizione all'esecuzione ed a fallimento, cautelari, di sfratto e previdenziali e — in sede penale — per le cause con detenuti.

Sorse subito controversia, sostenendosi da alcuni la illogicità di assoggettare allo stesso regime, indifferenziato, termini che cadessero totalmente nel periodo di sospensione, oppure che vi cadessero solo in parte (magari per un solo giorno).

Si arrivò così alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, con la quale si introdusse il concetto di una sospensione dei termini — sempre con le esclusioni sopra viste — generale, sottratta al criterio della « scadenza » del termine *ad quem* nel periodo 1º agosto - 15 settembre, ma applicabile in maniera di far seguire al 31 luglio il 16 settembre « nel computo dei termini processuali ».

Dopo pochi anni di esperienza, si è constatata l'esistenza di difetti che vanno eliminati, come ad esempio l'operare della sospensione anche in relazione a termini annuali che scadano a gennaio ad aprile, l'importanza ed il numero delle eccezioni alle regole che costringono l'avvocato ad improvvisi ritorni dalle ferie, eccetera. Ma vi è di peggio: la legge non si è preoccupata di sospendere tutti quei termini che, non essendo tecnicamente processuali (si pensi alle impugnative delle deliberazioni di società e di condomini, alle azioni redibitorie, ecc.) hanno necessità d'essere interrotti con un atto processuale.

Occorre convincersi, quindi, della necessità di un riordinamento e di una semplificazione della materia che risponda al criterio di assicurare l'effettivo diritto alle ferie dell'avvocato, senza peraltro allungare inutilmente i processi, riducendo al minimo

١

#### LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indispensabile il periodo di vacatio dei termini, e facendo cessare ogni discriminazione tra le varie attività legali; in sede civile, infatti, è inutile preoccuparsi del breve periodo estivo quando i processi, anche nelle materie oggi dichiarate esenti dalla sospensione, durano parecchi anni, ed in sede penale, è sempre facoltà dell'imputato detenuto di non avvalersi della facoltà di attendere l'ultimo giorno del termine sospeso.

Sul piano tecnico, infine, è opportuno rilevare che i termini processuali non sono termini di prescrizione ma di decadenza: per cui è più esatto parlare per essi di « proroga », anzichè di « sospensione »: e la retta applicazione del principio potrà evitare molte controversie interpretative.

Allo scopo di assicurare ai professionisti legali tranquillità nel mese di agosto e di consentir loro di svolgere gradualmente lungo il corso del mese di settembre le attività relative ai termini che altrimenti sarebbero scaduti nel mese di agosto, si propone alla vostra approvazione il seguente disegno di legge.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Articolo unico.

Tutti i termini, da qualsiasi legge previsti, entro i quali un atto processuale debba essere compiuto a pena di decadenza o di prescrizione, e che scadano nel periodo compreso fra il 1º agosto ed il 15 settembre di ciascun anno, sono prorogati di quaranta giorni dalla data di rispettiva scadenza.

La legge 7 ottobre 1969, n. 742, è abrogata.